CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Protocollo Generale N.	Entrata		
	Uscita	1689	
Data di Arrivo		Data di Partenza	04/04/2013
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sig.ri Consiglieri Nazionali
Pec mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	20	2013	AS	sb

Oggetto:	Sentenze Tar Sardegna.

Il Tar Sardegna si è recentemente espresso su due ricorsi riguardanti le competenze professionali dei dottori agronomi e dei dottori forestali rispetto a quelle dei Periti Agrari e degli Agrotecnici. Tali sentenze, esaminando per ciascuna categoria le competenze professionali relative alla sottoscrizione dei progetti finanziabili dal PSR con la misura 226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi, definiscono e consolidano un orientamento giurisprudenziale ed evidenziano aspetti di rilevante portata pratica per l'esercizio della professione.

Nello specifico sia il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari sia il Collegio Nazionale degli Agrotecnici con due separati procedimenti avevano ricorso avverso un provvedimento della regione Sardegna relativo ad un bando del PSR nella parte che limitava la sottoscrizione dei progetti connessi alla misura 226del PSR agli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e a quello degli ingegneri.

Tali procedimenti hanno dato luogo a due distinte sentenze che si allegano.

Nella prima riguardante i Periti Agrari il Tar Sardegna – sentenza n. 44/2013 accoglieva il ricorso *dovendosi riconoscere in capo ai periti una (seppur limitata) competenza nei termini di cui sopra.*

Essa in particolare, esaminando il quadro normativo delle competenze dei periti agrari e dei dottori agronomi e dei dottori forestali, afferma che : "*i due enunciati normativi finiscono per coincidere con riguardo alle attività di progettazione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario quando queste attività professionali siano eseguite in "medie aziende".*

La sentenza quindi definisce la linea di confine tra le competenze delle due professioni che deve essere dunque individuata sulla base della dimensione aziendale ove sono collocati gli interventi di miglioramento fondiario progettati. La sentenza si allinea a quanto già deciso dal Consiglio di Stato (n. 915/96 Reg. Dec.) che esprimendosi sulle tariffe dei Periti agrari, aveva esplicitato che "*la competenza in materia di boschi rimane per i perito limitata alla gestione, stima, consulenza e altre voci di tariffa dei boschi purché inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture in un'azienda agraria di dimensioni piccole o anche medie (presumibilmente di 10-15 ha) in funzione non ambientale ma solo produttiva e nei limiti in cui la coltivazione del bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze, non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti medesimi in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico".*

Nella considerazione che il contributo in base alle disposizioni della regione Sardegna può essere erogato su superfici minime di 10 ha e che la competenza dei periti viene limitata dall'intera superficie aziendale nei limiti sopra espressi se ne conclude che i periti agrari hanno una assai limitata competenza a progettare opere dedicate alla cura, valorizzazione e miglioramento del bosco ma solo riferita ad **aziende agrarie di medie dimensioni al di sopra** delle quali rimane **la competenza esclusiva del dottore agronomo e del dottore forestale.**

La seconda sentenza, TAR Sardegna – sentenza n. 4372013, avente medesimo oggetto ossia sempre la misura 226 nelle sue diverse azioni prospettate dal bando della regione Sardegna ha respinto un ricorso promosso dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici perché venisse riconosciuta la loro competenza alla sottoscrizione dei relativi progetti.
La sentenza specifica che ***"nessuna delle tipologie di intervento appena richiamate*** (ossia la ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi articolata nelle azioni di Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi e di Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione ed il recupero dei contesti con propensione all'erosione ed al dissesto) ***trova riscontro nelle norme di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 (istituzione dell'albo professionale degli Agrotecnici), come modificata dalla Legge 5 marzo 1991 n. 91.***
... Si deve conseguentemente concludere che le competenze degli agrotecnici ***non comprendono*** ***né la redazione di progetti di ingegneria naturalistica*** *(di cui ad una delle tipologie di intervento del bando impugnato),* ***né la predisposizione o elaborazione di interventi che presuppongano la specifica professionalità formatasi nell'ambito della scienza agraria, dell'agronomia, dell'estimo rurale***.
Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

Buon Lavoro

Coordinatore del
Dip. Ordinamento e Deontologia
Professionale
Giancarlo Quaglia, dottore forestale .

Il Presidente
Andrea Sisti, dottore agronomo

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
Via Po, 22
ROMA

Coordinatore del
Dip. Foreste e Ambiente
Graziano Martello, dottore forestale

Allegati:
TAR Sardegna – sentenza n. 43/2013
TAR Sardegna – sentenza n. 44/2013